

sce anche su quella “prevedibilità-non oscurità” della legge penale che da tempo la Corte costituzionale pretende.

Nel sistema della Convenzione è sempre necessario che gli Stati prevedano una base legale sulla quale fondare le loro azioni. La base legale, tuttavia, non solo deve esistere, ma deve possedere delle qualità, esigendo la Corte di Strasburgo che essa «debba essere accessibile alle persone interessate e che i suoi effetti debbano essere prevedibili».

Senonchè, è stato osservato che l’obbligo di rimettere la decisione del ricorso alle stesse nell’ipotesi in cui la scelta interpretativa confligge con una loro peculiare pronuncia, finisce per ridimensionare il potere/dovere del giudice di applicare e interpretare le norme in modo autonomo, consegnando al sistema una sorta di nomofilachia superiore, alla quale non potersi sottrarre neppure attraverso una congrua motivazione (DE CARO).

5. Le sentenze della Corte.

Sentenza di inammissibilità – La Corte pronuncia l’inammissibilità del ricorso nelle ipotesi in cui, a seguito dell’udienza, sia emersa una causa di inammissibilità dell’impugnazione che non sia stata già rilevata con ordinanza; la *ratio* di tale previsione sta nel comma quarto dell’art. 591 c.p.p., ai sensi del quale l’inammissibilità può essere dichiarata in ogni stato e grado del procedimento.

Sentenza di rigetto – La Corte pronuncia il rigetto del ricorso quando accerta l’infondatezza di uno dei motivi posti a fondamento dello stesso. In tal caso la parte privata può essere condannata ex art. 616 c.p.p. al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da euro 258 a euro 2.065, che può essere aumentata fino al triplo, tenuto conto della causa di rigetto del ricorso (art. 1 comma 64 legge n. 103 del 2017). Il comma 1-bis dell’art. 616 c.p.p. (art. 1 comma 65 legge n. 103 del 2017) dispone che gli importi previsti al primo comma sono adeguati ogni due anni alla variazione Istat dell’indice dei prezzi al consumo.

Sentenza di rettificazione di errori non determinanti annullamento. – L’art. 619 c.p.p. disciplina i casi in cui la Corte, anziché annullare una sentenza viziata, provvede semplicemente a rettificare gli errori in cui è incorso il giudice *a quo*.

Nel dettaglio, si distinguono tre tipologie di casi:

- 1) sentenza inficiata da errori di diritto nella motivazione ed erronee indicazioni di testi di legge, che tuttavia non hanno avuto influenza decisiva sul dispositivo;
- 2) sentenza in cui è stata erroneamente denominata la specie della pena o in cui il *quantum* pena stessa è stato erroneamente computato;
- 3) nei casi in cui si deve applicare all’imputato una legge più favorevole sopravvenuta dopo la proposizione del ricorso.

Sentenza di annullamento senza rinvio – Si tratta delle ipotesi in cui la Corte, accogliendo uno o più motivi di ricorso, annulla la sentenza impugnata determinandone la *totale eliminazione dal mondo giuridico*. La gravità di questa conseguenza giustifica la tassatività dei motivi in presenza dei quali la Corte pronuncia sentenza di annullamento senza disporre il rinvio ad alcun giudice. Nel dettaglio, l’art. 620 c.p.p. indivi-

dua i seguenti casi:

- a) se il fatto non è previsto dalla legge come reato, se il reato è estinto o se l'azione penale non doveva essere iniziata o proseguita;
- b) se il reato non appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario;
- c) se il provvedimento impugnato contiene disposizioni che eccedono i poteri della giurisdizione;
- d) se la decisione impugnata consiste in un provvedimento non consentito dalla legge;
- e) se la sentenza è nulla a norma e nei limiti dell'art. 522 c.p.p. in relazione a un reato concorrente;
- f) se la sentenza è nulla a norma e nei limiti dell'art. 522 c.p.p. in relazione a un fatto nuovo;
- g) se la condanna è stata pronunciata per errore di persona;
- h) se vi è contraddizione fra la sentenza o l'ordinanza impugnata e un'altra anteriore concernente la stessa persona e il medesimo oggetto, pronunciata dallo stesso o da un altro giudice penale;
- i) se la sentenza impugnata ha deciso in secondo grado su materia per la quale non è ammesso l'appello;
- l) se la corte ritiene di poter decidere, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, o di rideterminare la pena sulla base delle statuizioni del giudice di merito o di adottare i provvedimenti necessari, e in ogni caso in cui ritiene superfluo il rinvio (lettera così riscritta dalla **riforma Orlando operata con legge n. 103/2017**). Il legislatore ha allargato la possibilità di annullamento senza rinvio, con ovvie ricadute deflative sul numero dei giudizi di rinvio, pur avendo cura di specificare che, se la corte ritiene di poter decidere la causa, non devono risultare «necessari ulteriori accertamenti di fatto» (locuzione assai prossima a quella utilizzata nell'art. 619 comma 3 per le sentenze di rettificazione nei casi di legge più favorevole, anche se sopravvenuta dopo la proposizione del ricorso). Una cura che documenta la preoccupazione di salvaguardare la natura del giudizio di legittimità, ma non sufficiente a eliminare gli aspetti critici da sempre evidenziati in dottrina sul complesso della lettera de qua. Quanto poi alla determinazione della pena, la differenza rispetto al testo previgente della lett. l («[...] ovvero può essa medesima procedere alla determinazione della pena») consiste nella specificazione che la corte potrà rideterminarla «sulla base delle statuizioni del giudice di merito», recuperando così le applicazioni del diritto vivente. Le altre due situazioni erano già presenti nel testo precedente della lett. l, ma va riconosciuto che è preferibile, dal lato sintattico avere posto in chiusura (e non all'inizio) il riferimento a «ogni altro caso in cui ritiene superfluo il rinvio», per il suo carattere volutamente onnicomprensivo (BARGIS).

Le Sezioni Unite hanno di recente precisato che la Corte di cassazione pronuncia sentenza di annullamento senza rinvio se ritiene superfluo il rinvio e se, anche all'esito di valutazioni discrezionali, può decidere la causa alla stregua degli elementi di fatto già accertati o sulla base delle statuizioni adottate dal giudice di merito, non risultando necessari ulteriori accertamenti (**Cass. pen., Sez. Un., n. 3464/2018**). È stato valorizzato il dato letterale codicistico, affermando che l'innovativa disposizione che individua le «statuizioni del giudice di merito» quale parametro per le valutazioni della Corte

di cassazione dovrebbe essere logicamente collegato alla disposizione introduttiva sulla ritenuta possibilità di decidere direttamente il ricorso, riconducendo in termini generali all'esercizio di tale potere la funzione di quelle statuizioni, come sarebbe reso evidente dai lavori preparatori alla riforma e dalla interpretazione data in sede civile alla similare disposizione contenuta nell'art. 384 c.p.c. Peraltro, il vincolo costituito dalle statuizioni del giudice del merito andrebbe esteso fino a comprendere i passaggi argomentativi posti a sostegno delle decisioni sui punti controversi e gli accertamenti in fatto che li giustificano, senza che sia necessaria la consultazione di atti processuali diversi da quelli accessibili alla Suprema Corte ma rimanendo quindi rilevanti tutti gli elementi desumibili dalla motivazione del provvedimento impugnato ed eventualmente di quello di primo grado nonché i risultati di accertamenti esposti contestualmente ad argomentazioni decisorie.

Profili di disciplina

La *ratio* dell'annullamento senza rinvio va rinvenuta nella considerazione che, nelle suddette ipotesi, un giudizio di rinvio sarebbe superfluo, per due ordini di ragioni: o perché la questione giuridica viene definitivamente risolta con l'emanazione del principio di diritto enunciato dalla stessa Corte in sentenza; oppure perché la Corte adotta direttamente i provvedimenti consequenziali e necessari a risolvere la questione, in quanto rientrano nella propria sfera di legittimità.

Qualora vi sia una contraddizione tra il provvedimento impugnato o altra decisione anteriore concernente la stessa persona ed il medesimo oggetto, pronunciata dallo stesso giudice o da altro giudice, la Corte dispone l'esecuzione della prima decisione, salvo che si tratti di sentenza di condanna, nel qual caso ordina l'esecuzione della condanna meno grave (art. 621 c.p.p.).

Dopo avere annullato la sentenza, la Corte **rimette gli atti al pubblico ministero** nel caso di violazione dell'art. 522 c.p.p. qualora, cioè, vi sia difetto di contestazione in relazione ad un reato concorrente o ad un fatto nuovo.

Ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. l, c.p.p. la Corte può ritenere la superfluità del rinvio ed annullare la sentenza dando i provvedimenti necessari, procedendo alla determinazione della pena. Tale ipotesi consente di dichiarare che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, di rideterminare la pena in caso di ritenuta insussistenza in diritto di un'aggravante o di un'attenuante, di annullare la sentenza che contiene la pena illegittima e di annullare la sentenza di appello che abbia violato il divieto di *reformatio in peius* (GAITO).

Nel corpo unico dell'art. 620 c.p.p. sono accomunate due diverse tipologie di decisione: decisioni a prevalente effetto rescindente unite a decisioni rescindenti sì, ma con contestuale giudizio rescissorio, ossia con sostituzione della decisione della Corte a quella annullata (GAITO).

È chiaro il carattere che accomuna le due classi decisorie: in entrambi i casi è superfluo il rinvio al giudice del merito (GAITO).

Sono decisioni a puro effetto rescindente gli annullamenti per questioni d'incompetenza del giudice ordinario, difetto di giurisdizione, annullamento di provvedimenti abnormi (art. 620, comma 1, lett. b, c, e d, c.p.p.). In tutti questi casi la decisione della cassazione ha carattere processuale, ossia tale da lasciare impregiudicato al corso successivo il merito della causa; sempre che uno ve ne sia - s'intende - come appare chiaro dall'ipotesi, regolata all'interno del successivo art. 621 c.p.p., della trasmissione degli atti all'autorità effettivamente competente, nei casi di annullamento per incompetenza del giudice ordinario (GAITO).

Altrettante decisioni processuali, ossia tali da lasciare intatti eventuali sviluppi successivi, sono le decisioni di annullamento per mancanza di una condizione di procedibilità dell'azione (che può talvolta sopravvivere); di annullamento per mancata contestazione del reato concorrente o del fatto nuovo (dove il séguito probabile è l'esercizio dell'azione penale sugli stessi fatti ad opera del pubblico ministero, cui viene data notizia dell'annullamento a termini dell'art. 621 c.p.p.); così pure nell'ipotesi di sentenza annullata perché emessa a carico di qualcuno per errore sull'identità fisica, errore da dichiararsi in ogni stato e grado del giudizio per espresso disposto dell'art. 68 c.p.p.: anche in tal caso, la mera constatazione

dell'errore non preclude sviluppi processuali a carico dell'autentico imputato (GAITO).

Diversa l'ipotesi di cui all'art. 620, comma 1, lett. i, c.p.p.: l'errore processuale del giudice di secondo grado che ha pronunciato a seguito di appello su materia inappellabile, provoca l'annullamento della decisione impugnata e il séguito del giudizio dinanzi alla Cassazione, qualora vi sia materia adatta, cioè quando - applicando la conversione di cui all'art. 568, comma 5, c.p.p. - i motivi dell'originario appello valgono a configurare i requisiti di un ricorso ammissibile (Cass., sez. III, 21 maggio 2008, R.E., CED 240053).

Le sezioni unite hanno ritenuto opportuno di chiarire come, nel giudizio che segue ad annullamento senza rinvio della sentenza di patteggiamento determinato dall'illegalità della pena, le parti sono rimesse dinanzi al giudice nelle medesime condizioni in cui si trovavano prima dell'accordo annullato e, pertanto, non è loro preclusa la possibilità di riproporlo, sia pure in termini diversi (Cass., Sez. un., 27 maggio 2010, Calibé).

Ai sensi dell'art. 621 c.p.p., nel caso del *bis in idem* non rilevato nei due precedenti gradi di merito, la Corte di cassazione ordina l'esecuzione del provvedimento anteriore, ma il criterio è temperato dal richiamo espresso al meccanismo mirato all'esecuzione effettiva della dosimetria punitiva meno sfavorevole (GAITO).

Sentenza di annullamento con rinvio – L'art. 623 c.p.p. elenca i casi in cui, invece, la Corte è legittimata a pronunciare l'annullamento della sentenza impugnata e a disporre contestualmente il rinvio al competente giudice di merito. In particolare:

1. se è annullata un'ordinanza, gli atti sono trasmessi al giudice che l'ha pronunciata, il quale provvede uniformandosi alla sentenza di annullamento;
2. se è annullata una sentenza di condanna nei casi previsti dall'art. 604, commi 1, 4 e 5-*bis*, c.p.p. gli atti sono trasmessi al giudice di primo grado;
3. se è annullata la sentenza di una corte di assise di appello o di una corte di appello ovvero di una corte di assise o di un tribunale in composizione collegiale, il giudizio è rinviato rispettivamente a un'altra sezione della stessa corte o dello stesso tribunale o, in mancanza, alla corte o al tribunale più vicini;
4. se è annullata la sentenza di un tribunale monocratico o di un G.I.P., gli atti sono trasmessi al medesimo tribunale; tuttavia, il giudice deve essere diverso da quello che ha pronunciato la sentenza annullata.

Profili di disciplina

La Corte deve annullare con rinvio ove sia doveroso l'ulteriore corso del processo per tutte quelle situazioni che la medesima non può risolvere in quanto giudice di legittimità.

Nel giudizio di rinvio, salvo quando non sia espressamente escluso dalla legge, deve trovare applicazione l'art. 34 c.p.p. che detta la disciplina sulla compatibilità/incompatibilità del giudice che abbia compiuto atti nello stesso procedimento (GAITO). L'operatività di tale disciplina è finalizzata a garantire che un giudice terzo ed imparziale ri-decida nel merito le questioni affrontate illegittimamente da un precedente giudice. Ai sensi dell'art. 623, comma 1, lett. a, c.p.p. in caso di annullamento di un'ordinanza non impugnata con la sentenza, al fine di conservare l'unità del giudizio gli atti sono trasmessi al giudice che l'ha emessa che, però, è tenuto ad uniformarsi alla decisione di annullamento (GAITO).

Su un ulteriore piano si pone il caso di annullamento di una sentenza di condanna nei casi di nullità per difetto di contestazione: il giudice del rinvio è sempre quello di primo grado al fine di realizzare la regressione del procedimento allo stato e nel grado in cui si è compiuto l'atto nullo (GAITO).

L'annullamento per *error in iudicando*, anche quando ingenerato da errore processuale determina – ex art. 34 c.p.p. - il rinvio ad un nuovo giudice, diverso da quello che aveva emesso il provvedimento ritenuto viziato, secondo i criteri descritti dall'art. 623, comma 1, lett. c ed e, c.p.p. E così, se è annullata una sentenza di una Corte di assise d'appello o di una Corte di appello, ovvero di una Corte

di assise o di un tribunale collegiale, il giudizio di rinvio dovrà essere celebrato innanzi ad altra sezione della stessa Corte o tribunale o, in mancanza, alla Corte o tribunale più vicini.

Se è annullata la sentenza di un tribunale monocratico o di un giudice dell'udienza preliminare, gli atti del giudizio dovranno essere trasmessi al medesimo tribunale ma a giudici (persona-fisica) diversi da quelli che avevano pronunciato il provvedimento annullato (GAITO).

Infine, in caso di ricorso immediato in cassazione, escluse le ipotesi in cui nel giudizio di appello si sarebbe dovuta annullare la sentenza di primo grado, il rinvio conseguente all'annullamento della sentenza deve essere disposto al giudice competente per l'appello (art. 569, comma 4, c.p.p.) (GAITO).

L'annullamento con rinvio può avere ad oggetto l'intero provvedimento impugnato o solo una parte di esso con correlativa distinzione tra annullamento totale ed annullamento parziale. La distinzione non ha una misura determinata o costante, risultando dai termini nei quali la cassazione ha deciso, non essendo possibili per il giudice del rinvio oltrepassare gli spazi di valutazione assegnatigli dalla sentenza di annullamento (GAITO).

Per questa ragione, in caso di annullamento parziale, il giudizio sarà rinnovato solo con riferimento alle disposizioni della sentenza annullate mentre le altre assumeranno il valore di decisione passata in giudicato (che non significa, tuttavia, eseguibilità della sentenza in ordine alle parti non annullate, poiché l'eseguibilità della sentenza di condanna va posta in relazione alla formazione del titolo esecutivo, mentre l'autorità di cosa giudicata ad una o più statuizioni contenute nella sentenza di annullamento parziale è correlata esclusivamente all'esaurimento del relativo giudizio) (GAITO).

L'autorità di cosa giudicata viene assunta dall'intera *res iudicanda*, a processo concluso. Sui singoli punti possono formarsi solo preclusioni processuali, e cioè limitazioni al potere di cognizione del giudice del rinvio, che impediscono al titolare della fase rescissoria di riesaminare la *quaestio iuris* decisa - e lasciata impregiudicata - dal giudice della fase rescindente, analogamente a quanto accade per i punti che non stati investiti da uno specifico motivo di impugnazione. Tali osservazioni, coerenti con il sistema processuale, si scontrano con la prassi che valorizza la formazione del c.d. "giudicato progressivo" che comporta il passaggio in giudicato di tutte le parti della sentenza non toccate dall'annullamento e che comporta la consumazione del potere di decisione del giudice del rinvio (GAITO).

Per giurisprudenza consolidata, il giudice del rinvio non può accertare una causa di estinzione del reato ed emettere una decisione ex art. 129 c.p.p., anche se sopravvenuta nelle more del procedimento (GAITO).

Diversamente, di recente si è ritenuto che in caso di condanna la mancata impugnazione della ritenuta responsabilità dell'imputato fa sorgere la preclusione su tale punto, ma non basta a far acquistare alla relativa statuizione l'autorità di cosa giudicata, quando per quello stesso capo l'impugnante abbia devoluto al giudice l'indagine riguardante la sussistenza di circostanze e la quantificazione della pena, sicché la *res iudicata* si forma solo quando tali punti siano stati definiti e le relative decisioni non siano censurate con ulteriori mezzi di gravame. Ne consegue che l'eventuale causa di estinzione del reato deve essere rilevata finché il giudizio non sia esaurito integralmente in ordine al capo di sentenza concernente la definizione del reato al quale la causa stessa si riferisce (GAITO).

Deve riconoscersi la distinzione tra giudicato e preclusione processuale, nonché della non idoneità di quest'ultima ad impedire l'applicazione delle cause estintive del reato, (onde il principale errore interpretativo dell'indirizzo giurisprudenziale qui confutato va identificato nell'aver compiuto una indebita trasposizione delle regole sul giudicato conseguente all'annullamento parziale ex art. 624, comma 1, c.p.p. nell'ambito proprio delle preclusioni derivanti dall'effetto devolutivo dell'impugnazione e dalla disponibilità del rapporto processuale in sede di gravame). Un'operazione tendente ad ampliare la categoria del giudicato deve considerarsi, quindi, impraticabile perché trascura il risolutivo peso interpretativo dell'art. 129, comma 1, c.p.p., che rende applicabili le cause di non punibilità fino a quando il giudizio non sia esaurito integralmente in ordine al capo di sentenza che ha definito il reato cui si riferisce la causa di estinzione, e non tiene in minimo conto la previsione dell'art. 609 c.p.p. che, per il giudizio di cassazione, stabilisce - in perfetta consonanza con l'art. 129 c.p.p. - che la Corte deve pronunciare, oltre che sui motivi proposti (co. 1), anche sulle questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del processo (co. 2) (Cass., Sez. un., 19 gennaio 2000, Tuzzolino, CED 216237).

Tali problematiche non emergono se tra le parti della sentenza annullate e quelle non annullate sussista una connessione essenziale (GAITO).

Si ha connessione essenziale tra le parti o le statuizioni della sentenza di merito, quando l'annullamento di una statuizione comporti necessariamente il riesame delle altre non esplicitamente attinte dall'annullamento e che tale fenomeno può ricorrere il più delle volte in caso di annullamento per vizio di motivazione della ricostruzione del fatto, con conseguenti riflessi "connessi" sulla parte non annullata del provvedimento impugnato. In tal caso è impedita la formazione del giudicato sulle parti non annullate, con possibilità per il giudice del rinvio di valutare la possibilità della declaratoria di cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p. (GAITO).

In forza dell'art. 624 *bis* c.p.p. "la Corte di cassazione, nel caso di annullamento della sentenza d'appello, dispone la cessazione delle misure cautelari". Nel momento applicativo, l'operatività del meccanismo liberatorio impone il coordinamento con le scansioni cronologiche delineate all'art. 303, comma 2, c.p.p. che, escludendo l'automatico venir meno della custodia cautelare in caso di annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione, ne regola la decorrenza e il calcolo dei termini di durata. Ciò induce a ritenere che la Corte di cassazione debba ragionatamente valutare lo specifico contenuto dei singoli capi e punti colpiti dalla pronuncia rescindente, piuttosto che interloquire *de libertate* in maniera automatica (GAITO).

Sentenza di annullamento ai soli effetti civili – È la pronuncia con cui la Corte annulla soltanto le disposizioni o i capi che riguardano l'azione civile; nell'ipotesi in cui accoglie il ricorso della parte civile contro la sentenza di proscioglimento dell'imputato, solo se necessario, rinvia al giudice civile competente perché riesamini le questioni su cui è intervenuto l'annullamento stesso.

Sentenza di annullamento parziale – Si tratta della sentenza con la quale la Corte annulla soltanto alcune delle disposizioni della sentenza impugnata (art. 624 c.p.p.). Ciò determina il formarsi del giudicato sulle parti non annullate e su quelle che non hanno connessione essenziale con le stesse.

Per tale ragione, con riferimento agli effetti della sentenza di annullamento parziale, si parla di "giudicato progressivo"; il secondo comma della norma in esame, inoltre, dispone che, quando occorre, la Corte dichiara nel dispositivo quali parti della sentenza diventano irrevocabili.

II. GIURISPRUDENZA: La sentenza di inammissibilità non può contenere il principio di diritto

Sez. Un., 27 ottobre 2011, n. 6624 hanno sancito che «*nelle ipotesi in cui il ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte di cassazione non può enunciare d'ufficio il principio di diritto nell'interesse della legge, anche quando tale pronuncia non abbia alcun effetto sul provvedimento del giudice di merito, poiché nel sistema processuale penale non è applicabile per analogia la disposizione di cui all'art. 363 cod. proc. civ., che disciplina l'esercizio del corrispondente potere nell'ambito del processo civile*».

Ciò significa che, nelle ipotesi in cui la Corte pronunci una sentenza di inammissibilità, non è abilitata ad enunciare il principio di diritto nell'interesse della legge, istituto previsto, invece, nel corrispondente caso delle impugnazioni che riguardano sentenze del giudice civile.

6. Il giudizio di rinvio.

In ordine alle norme che regolano il giudizio di rinvio che si instaura a seguito dell'annullamento della sentenza impugnata, occorre innanzitutto precisare che la Corte, in sentenza, individua il giudice competente per il rinvio; tale statuizione non può essere contestata.